



00425-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente -
EMANUELE DI SALVO
DANIELA RITA TORNESI - Relatore -
EUGENIA SERRAO
GIUSEPPE PAVICH

Sent. n. sez. 2266/18
CC - 09/11/2018
R.G.N. 24145/2018
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/07/2015 del TRIBUNALE di SIENA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata

[A large diagonal line is drawn across the bottom half of the page, ending in a handwritten signature on the right side.]

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 17 luglio 2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) riconoscendo la particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui agli artt. artt. 624 e 625, n. 2), cod.pen., di cui il predetto era imputato per essersi impossessato, allacciandosi abusivamente alla condotta dell'acqua del condominio sito in (omissis) alla via (omissis) , di un quantitativo imprecisato di acqua.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. al reato di furto aggravato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta ritualmente presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato.
5. La sentenza impugnata ha, infatti, errato nell'applicare l'art. 131 *bis* cod. pen. al caso di specie, non avendo considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l'applicazione di tale causa di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. rientrano tra quelle ad effetto speciale perché comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo e la determinazione della stessa in modo autonomo rispetto alla ipotesi criminosa tipica (Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985, Crisci, Rv. 168341).
Conseguentemente, a norma dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen., non risulta applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di furto aggravato, in quanto punite nel massimo con la reclusione pari a sei anni.
6. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente, per nuovo giudizio.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per nuovo giudizio.

Così deciso il 09/11/ 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Rita Tornesi



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **08 GEN. 2019**

IL DIRETTORE

Giuseppe Capata